

Infine il "**Decreto Sostegni**" (DL n. 41/2021), in ragione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha disposto i seguenti ulteriori interventi in materia di riscossione:

- differimento al **30 aprile 2021** del termine di **sospensione** per il versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da **cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento** affidati all'Agente della riscossione. Sono, pertanto, sospesi i pagamenti **in scadenza dall'8 marzo 2020 (*) al 30 aprile 2021, incluse le rate dei piani di rateizzazione ordinari**;
- differimento al **30 aprile 2021**, del periodo di sospensione delle **attività di notifica** di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
- per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nel 2019 della "Rottamazione-ter", "Saldo e stralcio" e della "Definizione agevolata delle risorse UE", la possibilità di mantenere i benefici delle misure agevolate effettuando **l'integrale versamento delle rate scadute nel 2020** entro il **termine del 31 luglio 2021**;
- per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nel 2020 (effettuato entro il 31 luglio 2021) della "Rottamazione-ter", "Saldo e stralcio" e della "Definizione agevolata delle risorse UE", la possibilità di mantenere i benefici delle misure agevolate effettuando **l'integrale versamento delle rate scadute nel 2021** entro il **termine del 30 novembre 2021**;
- proroga, **fino al 30 aprile 2021**, del **blocco delle procedure cautelari ed esecutive** compresi i **pignoramenti pressi terzi**. Fino al 30 aprile 2021, quindi, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il **soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore**; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione;
- **sospensione dall'8 marzo 2020 (*) al 30 aprile 2021 delle verifiche di inadempienza** che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell' **48 bis del DPR 602/1973**, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro;
- **annullamento** dei debiti di importo residuo fino a **5 mila euro**, alla data di entrata in vigore del "Decreto Sostegni" (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione dal **1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010**. La misura è destinata alle persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro ed ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.

(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.